



TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile

Decreto n. 21/20

Ai Giudici professionali e onorari

Dott. Marcello Maggi
Dott. Patrizia Nigri
Dott. Enrica Di Tursi
Dott. Annagrazia Lenti
Dott. Vladimiro Gloria

Avv. Anna Casalino
Avv. Francesco Donnaloia
Avv. Lucia Santoro
Avv. Daniele Miccoli
Avv. Porzia Persio
Avv. Raffaella Gennari
Avv. Valerio Seclì

e p.c.

All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Taranto
Dott.ssa Anna de Simone

Il Coordinatore della Sezione

visto il D.L. n. 11 dell'8/3/2020 pubblicato in pari data sulla G.U.;

letto il decreto del Capo dell'Ufficio n. 17/20 del 9/3/2020 comunicato in pari data;

rilevato che il D.L. di cui in premessa ha previsto la sospensione di tutte le udienze (e dei relativi termini processuali) per il periodo dal 9 al 22 marzo 2020, con le eccezioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. g);

considerato che il provvedimento presidenziale n. 17/20 ha compiutamente disciplinato le modalità attuative delle citate disposizioni normative con riferimento al settore civile/lavoro e a quello penale;

rilevato che si fa pertanto integrale rinvio alle disposizioni impartite a pag. 2 e ss. del detto decreto in relazione al settore civile, con le seguenti precisazioni inerenti le specifiche materie assegnate alla sezione e più in generale la sua organizzazione:

-il rinvio d'ufficio delle udienze fissate sino al 22 marzo p.v. sarà disposto con un congruo anticipo dal giudice (se trattasi di udienza monocratica) ovvero dal Presidente del Collegio (per le udienze collegiali);

-nella indicazione della data di rinvio (da contenersi al massimo entro il mese di giugno 2020, salvo casi eccezionali e eventuali modifiche della normativa in vigore) si dovrà tener conto della materia della causa e degli eventuali motivi di urgenza ritenuti da giudice o rappresentati dalle parti ai sensi dell'art. 2, comma secondo, lettera g), n. 1) del D.L. 11/20;

-quanto ai GOP assegnati alla sezione, il rinvio dovrà tendenzialmente avvenire, come di consueto, alle udienze tabellarmente previste, salva specifica autorizzazione del Presidente di Sezione;

-in relazione alle modalità del rinvio, lo stesso potrà essere disposto anche in via telematica, fascicolo per fascicolo ovvero con un provvedimento unico per tutti i procedimenti fissati per l'udienza da rinviare, salvi ulteriori e successivi aggiustamenti;

-nel periodo di sospensione delle udienze i magistrati professionali e onorari sono in servizio, per cui si richiede se non la loro presenza fisica in ufficio, che va tendenzialmente limitata per le note ragioni, la reperibilità e la costante attenzione alla organizzazione del lavoro giudiziario di ciascuno, attraverso le opportune interlocuzioni con la Cancelleria e con il Presidente di Sezione;

-per quanto riguarda le cause aventi ad oggetto obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, il giudice o il Presidente del Collegio porrà l'attenzione, ai fini della esclusione dal rinvio, sulla eventuale assenza di provvedimenti economici provvisori che comunque tutelino adeguatamente le ragioni economiche delle parti ovvero sulla esistenza di motivi di indifferibilità che consiglino la trattazione immediata della causa;

-per quanto riguarda i provvedimenti in materia di tutele, di amministrazioni di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, si raccomanda una rigorosa preventiva deliberazione dei soli casi in cui risulta dedotta una motivata situazione di urgente indifferibilità, prestando attenzione in particolare a limitare l'eventuale esame della persona ai soli casi assolutamente non differibili, al fine di garantire la piena tutela delle condizioni di salute del destinatario dell'esame;

-per i procedimenti cautelari come da decreto presidenziale n. 17/20 l'urgenza sarà valutata dal Presidente del Tribunale in sede di assegnazione e per quelli già pendenti dal giudice designato, che sarà pertanto tenuto a esaminare gli atti del procedimento al fine di assumere le determinazioni ritenute più opportune (diversificando eventualmente il provvedimento di rinvio ove ritenesse l'urgenza ovvero l'opportunità di disporre un rinvio più breve rispetto alle cause ordinarie);

-si raccomanda di impartire nel provvedimento di rinvio d'ufficio le modalità cautelative previste dalla normativa in vigore per la trattazione dei procedimenti urgenti e di tutti quelli che saranno trattati sino al 31.5.2020 (fasce orarie, limitazione delle presenze in udienza, ecc.).

Taranto, 10/03/2020.

Il Coordinatore (dott. M. Casavola)